



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Predominio della produzione legislativa scritta a discapito di quella giurisprudenziale

Il modello adottato dal sistema giuridico italiano è di chiara origine romana, il quale pone alla base della funzione giurisdizionale il diritto scritto e il ruolo determinante della legge. Tale sistema determina il predominio della produzione legislativa scritta, a discapito di quella giurisprudenziale, non essendo stata adottata la regola del cd. precedente vincolante, vigente nei sistemi di common law (nella specie il giudice aggiunge che le pronunce addotte a sostegno del gravame di parte appellante non appaiono sufficienti a delineare un orientamento consolidato in materia, funzione nomofilattica che è riconosciuta alle sole Sezioni Unite della Suprema Corte).

NDR: in argomento si vedano tutti i contributi in *Rivista* in tema di [interpretazione della legge](#) nonché il saggio VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva*, Diritto Avanzato, Milano, 2018 (tradotto, al 2022, in sei lingue)

Tribunale di Lecce, sentenza del 30.3.2022, n. 901

...omissis...

Con il primo motivo d'appello, il *omissis* ha dedotto l'irregolarità della notifica, lamentando l'estraneità del soggetto notificante, rispetto all'organo accertatore.

Orbene, la Suprema Corte, ha in più occasioni ribadito l'esclusione dell'abilitazione alla notificazione dei verbali di contravvenzione a mezzo posta a soggetti privati diversi da Poste italiane; in particolare, con sentenza del 2012 ha legittimato l'affidamento a terzi di procedure di esternalizzazione al fine di snellire il carico burocratico dei comandi di Polizia:

“Quanto alla ritenuta anomalia dell'iter notificatorio, il giudice dell'impugnazione riteneva valido il procedimento notificatorio seguito sulla base dell'art. 201 C.d.S, comma 3. In particolare non assumeva alcun rilievo l'eccezione relativa alla competenza territoriale dell'agente postale, non essendo applicabili alle infrazioni al codice della strada la previsione di cui al D.P.R n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 (vedi Cass. 2008 n. 23588). Quanto al mancato diretto compimento da parte dell'agente accertatore delle attività previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 3, commi 2 e 3, per aver inviato copia del verbale in via telematica ad una società privata cui era stato affidato il compito della stampa, dell'imbustamento e presentazione agli uffici postali per la notifica a mezzo posta, il giudice rilevava in primo luogo che la notifica era stata effettuata dalle Poste Italiane e non da un'agenzia recapiti (Cass. 2006 n. 22375).

Osservava poi che la questione in esame riguardava l'utilizzazione di un soggetto privato per le attività su indicate, concludendo per la legittimità delle stesse in mancanza di una previsione espressa di una causa di nullità.

Nel caso in questione comunque la notifica era stata regolarmente effettuata a mezzo delle Poste Italiane. In ogni caso escludeva trattarsi di inesistenza della notifica, sussistendo semmai un caso di nullità della stessa per inosservanza delle forme (Cass. 2006 n. 2817) da ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, stante la proposizione di tempestiva opposizione.”(Cass., II sez, n. 7177/2012).

Per altro verso, il ricorrente, ha ulteriormente articolato detto motivo di gravame eccependo la sottoscrizione autografa del verbale quale condicio sine qua non di efficacia del verbale; a tal riguardo, appare utile, ai fini del decidere, rammentare l'indirizzo più volte sostenuto dalla Suprema Corte, la quale si è così pronunciata “Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall'articolo 3, comma secondo, del d.lgs. n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore (Cass. 12-10-2006 n. 21918; Cass. 14-9-2006 n. 19780; Cass. 17-1-2006 n. 1752).” (Cass. n.21199/12)

Tale motivo d'appello non può essere accolto per i motivi suesposti.

Con il secondo motivo, parte ricorrente ha eccepito il difetto di funzionamento ed installazione del sistema elettronico utilizzato dalla P.A., in particolar modo, ponendo l'accento sul certificato di taratura e sull'assenza del certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per la rilevazione, sebbene sia la stessa a riportare, nell'atto introduttivo, omologazione con decreto n. 2968 del 7.5.2001 e autorizzazione Ministeriale n. 60697/06 e tanto risulta espressamente nel verbale di contestazione, sicché le relative notazioni appaiono dotate di efficacia probatoria assoluta sino a querela di falso (Cass. n. 5227/18); in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, difatti, l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c. risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti dal pubblico ufficiale.

Ebbene, come chiarito dai giudici di legittimità, “né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice” (Cass. n. 11574/2017).

D'altra parte, con nota della Segreteria Centrale del SI. in data 22.03.2007 è stato chiarito che, a proposito dei dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso, “... essi consistono sostanzialmente in un apparecchio fotografico, quindi non esiste evidenza che siano strumenti o sistemi di misura su cui si possano effettuare tarature secondo quanto definito nel Vocabolario Internazionale di Metrologia. Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, su cui le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge” principio che può essere applicato anche nel caso di apparecchiature automatiche all'ingresso delle aree a traffico limitato, come nella specie; tant'è che, secondo la più recente giurisprudenza, oneri di periodica taratura sussistono solo con riferimento ai sistemi che rilevano la misura della velocità, non anche agli apparecchi fotografici, come nella specie.

Le generiche allegazioni in ordine alla violazione delle prescrizioni inerenti la concreta operatività del dispositivo non appaiono meritevoli rilievo, atteso che l'opponente, gravato del relativo onere probatorio, non ha dimostrato concretamente sotto quale profilo il funzionamento dell'apparecchiatura fosse compromesso o comunque difforme dai requisiti di installazione, posizionamento ed ubicazione (Cass. n. 25026/17).

Tale motivo, quindi, non merita accoglimento per i motivi suesposti.

Altro motivo di gravame dedotto da parte appellante è attinente alla violazione e falsa applicazione dell'art.201 comma 1 bis lettera g) del C.d.S. e all'art. 5 del DPR 250/99; la possibilità di procedere alla contestazione differita, da parte della Polizia Locale, scaturisce dal disposto della norma summenzionata, il quale espressamente contempla la possibilità di procedere con tali modalità nel caso di “rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, come avvenuto nel caso sub iudice.

È appena il caso di sottolineare, quanto alla “contrapposizione” di giudicati che nel nostro ordinamento il contrasto di giudicati è invocabile solo qualora vi sia il contrasto tra le sentenze che abbiano la medesima cosa giudicata nei riguardi delle medesime parti (o eredi o aventi causa); viceversa, il modello adottato dal sistema giuridico italiano è di chiara origine romana, il quale pone alla base della funzione giurisdizionale il diritto scritto e il ruolo determinante della legge. Tale sistema determina il predominio della produzione legislativa scritta, a discapito di quella giurisprudenziale, non essendo stata adottata la regola del cd. precedente vincolante (vigente nei sistemi di common law).

Le pronunce addotte, a sostegno del gravame di parte appellante, non appaiono sufficienti a delineare un orientamento consolidato in materia, funzione nomofilattica che è riconosciuta alle sole Sezioni Unite della Suprema Corte.

La sentenza impugnata non merita pertanto le censure che le sono state mosse, dovendo trovare integrale conferma.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.

PQM

Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna *omissis* alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida *omissis*; dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

